



Smart Village e Smart Community: spese ammissibili e aiuti di stato

Giulia Diglio – CREA PB



1 Ammissibilità della spesa nei progetti: norme e principi generali

Alcuni concetti di base

Quando si parla di "**spesa ammissibile**" si fa riferimento al fatto che ogni voce di spesa debba collocarsi tra il termine iniziale di ammissibilità e il termine ultimo di ammissibilità.

Soggetto beneficiario e partner di progetto devono attenersi a **specifiche modalità di rendicontazione delle spese** sostenute, dalla rendicontazione periodica fino alla rendicontazione finale.

L'ammissibilità delle spese è determinata dalle norme nazionali, fatte salve le norme specifiche di ciascun Fondo e dalle norme previste dal Regolamento (UE).

Al regolamento e alle norme nazionali (es. DPR 22/2018 che ha definito le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dei fondi UE per il periodo di programmazione 2014-2020), si aggiungono altri aspetti da considerare, di carattere specifico, quali:

- **il divieto di doppio finanziamento**, secondo cui non è ammissibile la spesa per la quale il beneficiario abbia già fruito (per la stessa spesa) di una misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario (principio di non cumulabilità);

- **nel caso di aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le spese ammissibili sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi Regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai Regolamenti sui Fondi SIE (compreso il FEASR).

2 Ammissibilità della spesa nei progetti: norme e principi generali

Principi generali

Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale.

La **spesa** deve essere: **pertinente ed imputabile, effettivamente sostenuta, contabilizzata**

... ed è fondamentale l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato

Perché?

La **politica della concorrenza** è alla base del funzionamento dell'Unione europea. L'obbiettivo era ed è tutt'ora **garantire la leale concorrenza del mercato**. Esiste un'evoluzione del concetto di **mercato che tiene conto** del luogo, del bene/ servizio e dell'ordinamento di ciascun Stato membro (prerogative dei pubblici poteri e settore privato).

Se esiste un fallimento di mercato, esiste la possibilità di intervenire per **correggere le imperfezioni e attraverso l'intervento pubblico (politica di coesione economica e sociale)**.

Esistono quindi delle deroghe all'obbligo del rispetto delle regole sulla concorrenza che **giustificano l'intervento pubblico** e regolano l'erogazione della spesa pubblica. Questi aspetti assumano rilevanza in particolari per determinati beni/ servizi (**servizi sociali, la cultura, l'ambiente, servizi pubblici locali**). Per questo tipo di beni il mercato locale dei piccoli comuni assume caratteristiche del tutto diverse dalle aree più sviluppate e più popolate.

È una tematica che tocca **l'impiego della spesa pubblica che** deve tener conto della diversità dei mercati locali.

Ne consegue che l'acquisizione e l'offerta di uno stesso bene differisce nella ammissibilità della spesa pubblica:

- 1) Aree urbane e sviluppate: attraverso l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici
- 2) Aree marginali e meno sviluppate attraverso la concessione di aiuti di Stato (modalità innovative per un utilizzo efficiente della spesa pubblica limitata)

Aiuti di Stato e PSP

Alcuni concetti di base

Le norme sugli aiuti di Stato si applicano a tutti gli **interventi cofinanziati (parte FEASR e parte nazionale) e ai finanziamenti nazionali integrativi** di questi **che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE**, ma rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115, vale a dire nei casi seguenti:

- a) interventi a sostegno di attività nelle zone rurali e
- b) interventi nel settore forestale.


Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano pertanto né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché l'intervento in questione sia collegato a un'attività agricola che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del Trattato e che fa parte di un piano strategico della PAC.

Le norme sugli aiuti di Stato si applicano se uno Stato membro intende finanziare una misura «misura analoga a una misura di sviluppo rurale» esclusivamente con fondi nazionali (vale a dire senza alcun cofinanziamento del FEASR), a prescindere dal fatto che la misura rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE (Sezione 2.1, Punti 11-16).

L'articolo 42 TFUE riguarda gli aiuti settoriali, relativamente al settore dell'agricoltura, per il quale le norme generali di declinazione del terzo paragrafo dell'articolo 107 trovano applicazione nella misura determinata dal Consiglio e dal Parlamento.

Valutare se l'intervento possa essere considerato un non aiuto. Il sostegno alle attività nell'ambito del PSP costituisce un aiuto di Stato o un non aiuto, se rientra nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE. In questo caso appare utile richiamare la Comunicazione sulla nozione di aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione sulla **nozione di aiuto di Stato** di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - **2016/C 262/01**) e delle sentenze o raccomandazione della Corte di Giustizia europea che sono intervenute in materia.

Come sono applicati i regolamenti di esenzione



La nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1

Un intervento è configurato come aiuto di Stato quando sussistono cumulativamente tutti gli elementi costitutivi:

- la sussistenza di un operatore economico,
- l'imputabilità della misura allo Stato ovvero il finanziamento mediante risorse statali,
- il conferimento di un vantaggio e la selettività della misura,
- la possibile distorsione della concorrenza e l'incidenza sugli scambi tra Stati membri.

L'inserimento di una categoria di aiuti nel regolamento di esenzione non fa diventare aiuto ciò che non lo è (l'analisi sulla presenza di aiuto va effettuata a monte valutando la sussistenza di tutti i requisiti costituenti l'aiuto di Stato).

Il ruolo e le funzioni del GAL

Il GAL

sono chiamati a individuare percorsi di sviluppo coerenti con i bisogni, sostenibili ed efficaci, la cui condivisione con il partenariato locale rappresenta un mandato ad agire

in quanto portatore di un **interesse collettivo**, svolge **un'azione pubblica** in modo efficace e trasparente in ossequio ai principi di parità, non discriminazione e proporzionalità

Le attività di gestione, animazione, supporto agli attori locali, svolte dal GAL sono definite a livello del Regolamento del Consiglio e del Parlamento e affidate attraverso una procedura selettiva pubblica. Le attività svolte in generale dal GAL non sono rivolte ad un mercato, non hanno rilevanza economica ma perseguono l'obiettivo generale dello sviluppo locale.

Obiettivi da raggiungere

Misure che costituiscono aiuti di stato

SI art. 42 del TFUE

No art. 42 TFUE

Le ragioni della differenza di trattamento

I regolamenti di esenzione, l'utilità e la semplificazione, la loro applicazione

Gli aiuti a titolo "de Minimis": Il regime generale, in agricoltura e nei SIEG. Quando e perché applicare il regime e le attività di controllo legate alla sua applicazione

Funzioni

di attuazione della SSL

Le regole sugli aiuti di Stato

Retti da disposizioni settoriali UE

Non retti da disposizioni settoriali UE

di controllo

Misure generali (attività di pubblico interesse)

L'attività di pubblica utilità

L'attività economicamente rilevante

L'attività di carattere sociale


6 Tipologie di operazioni/progetti finanziabili nell'ambito delle SSL

Cosa considerare

Non esistono tipi di operazioni/ progetti predefiniti per l'attuazione.
I GAL possono definire diverse tipologie di operazioni nelle loro Strategie di Sviluppo Locale e queste potranno essere diverse per i diversi GAL.

È demandato al GAL elaborare e attuare le operazioni /progetti


Cosa può rientrare nelle SSL



SRG07 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages

L'intervento sostiene l'attuazione di **progetti integrati**

Ambiti di cooperazione



ABER Art. 60

Costi sostenuti da operatori economici
Art. 59 per il progetto di cooperazione
(integra il disposto dell'art. 77 del Reg
2115/2020)

- Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali
- Cooperazione per il turismo rurale
- Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica
- Cooperazione per la sostenibilità ambientale

Soluzioni innovative
Governance locale
Scambi con le zone urbane
Tecnologie digitali

Rif. nei Reg. di esenzione per
l'ammissibilità dei singoli progetti

ABER: **Artt. 60 e 61**; art. 32;

ABER: **Artt. 60 e 61**; GBER

ABER: **Artt. 60 e 61**; GBER

ABER: **Artt. 60 e 61**; GBER

Artt. 60 e 61 ABER valgono per tutti i progetti che non possono rientrare nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE

Aiuti di Stato e operazioni finanziabili del Progetto integrato di cooperazione

SMART VILLAGE SI PRESENTA COME UN PROGETTO INTEGRATO COMPOSTO DA UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI FINANZIABILI.

LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E LE INTENSITÀ DI AIUTO SONO DEFINITI DAI GAL PER OGNI OPERAZIONE/PROGETTO, CON RIFERIMENTO AL QUADRO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLE SSL E DELLE RELATIVE CONDIZIONI PREVISTE DAL PSP, NEL RISPETTO, COMUNQUE, DEI LIMITI E LIVELLI MASSIMI DEFINITI DAL REGOLAMENTO UE 2115/2021 E/O DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.

Ciò vuol dire che ...

- ✓ PER LE **AZIONI ORDINARIE** I RIFERIMENTI NORMATIVI DEI TASSI DI AIUTO E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SARANNO QUELLI DELLA SCHEDA PSP, NONCHÉ IL REG. 2115/2021 CHE DISCIPLINA ANCHE GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO; PER GLI INTERVENTI IN CAMPO NON AGRICOLO SI FA RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO;
- ✓ PER LE **AZIONI SPECIFICHE** IL RIFERIMENTO NORMATIVO DEI TASSI DI AIUTO E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ È DATO DALLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO E ALLE CONDIZIONI GENERALI LE AZIONI DI NON AIUTO

Progetto Integrato, Misto, pluralità di beneficiari

Il progetto deve poter essere unico

Attività preparatorie, di studio e di informazione / formazione

Come va
costruito?

- Le operazioni finanziabili coprono diversi campi d'azione
- Le operazioni differiscono negli obiettivi e nella caratterizzazione delle attività svolte dai singoli soggetti coinvolti (economica e non)
- Bisogna tener conto dei beni comuni e degli interessi e beni privati connessi

A questo punto come garantire il rispetto della normativa per l'ammissibilità del finanziamento del progetto di comunità?

SP1 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, la data iniziale di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno da parte degli stessi o, alternativamente, dalla data di approvazione della stessa da parte delle Autorità di Gestione competenti. Fanno eccezione le spese generali preparatorie, finalizzate alla progettazione delle operazioni (inclusi gli studi di fattibilità) per le quali sono ammissibili spese effettuate fino a 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il predetto termine di 12 mesi può essere esteso a 24.

SP2 - Le categorie di costi ammissibili per la realizzazione dell'intervento sono:

- ✓ costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, acquisizione di consulenze specifiche, stesura di piani o di documenti equivalenti;
- ✓ costi diretti connessi alle azioni pianificate nel progetto;
- ✓ costi per investimenti materiali e immateriali connessi alle azioni del progetto (riconducibili alle tipologie di costo degli altri interventi del PSP);
- ✓ costi di esercizio e amministrativi della cooperazione;
- ✓ divulgazione di studi, di informazioni sulla progressione e i risultati del progetto, predisposizione di materiale informativo (anche digitale);
- ✓ costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;
- ✓ costi relativi all'attività di monitoraggio del progetto.

11 L'applicazione del Regolamento di esenzione ABER

PUNTI CHIAVE

Il **Regolamento (UE) 2022/2472** si applica alle seguenti categorie di aiuti nazionali:

- microimprese, piccole e le medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I, che svolgono:
 - attività agricole: produzione, trasformazione e commercializzazione;
 - attività non agricole nelle zone rurali;
- attività di tutela dell'ambiente in ambito agricolo;
- attività di conservazione del patrimonio culturale e naturale nelle aziende agricole e nelle foreste;
- attività di riparazione dei danni provocati da catastrofi naturali nel settore agricolo;
- attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'agricoltura e nella silvicoltura;
- altre attività forestali.

Nello specifico 2 articoli dell'ABER sono dedicati al LEADER e ai progetti finanziabili:

L'articolo 60 del Regolamento 2022/2472 stabilisce che determinati costi sono sostenuti dalle PMI e dai Comuni. In questo contesto significa, che i costi potrebbero essere sostenuti direttamente dalle PMI e dai Comuni. Ad esempio, se un GAL promuove un progetto per lo sviluppo di un'area rurale che coinvolge diverse PMI e il Comune locale, i costi associati all'implementazione di quel progetto potrebbero essere sostenuti da queste PMI e dal Comune, ma vengono finanziati attraverso il budget assegnato o al GAL per tali attività (nel caso del par. 2, lett. a, d, e) o a un progetto comune (par. 2, lett. b) la realizzazione delle operazioni approvate; c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione;).

L'articolo 61 del Regolamento 2022/2472 stabilisce che «Gli aiuti alle imprese e ai comuni che partecipano a progetti CLLD sono compatibili e sono sostenuti. L'importo totale dell'aiuto concesso non supera 200 000 EUR e per i comuni i costi ammissibili devono riguardare: a) ricerca, sviluppo e innovazione; b) ambiente; c) occupazione e formazione; d) cultura e conservazione del patrimonio; e) silvicoltura; f) promozione di prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del trattato; g) sport».

13

ABER: Disposizioni comuni del regolamento che integrano il disposto degli artt. 60 e 61

Sono applicate una serie di condizioni comuni per l'esenzione:

- trasparenza degli aiuti;
- effetto di incentivazione;
- intensità di aiuto e costi ammissibili;
- regole sul cumulo;
- pubblicazione ed informazione;
- soglie di notifica (per ciascuna categoria di aiuto).

Il nuovo ABER esclude per gli aiuti erogati in ambito dei progetti CLLD l'obbligo del rispetto delle seguenti condizioni: effetto di incentivazione; Pubblicazione ed informazione (su sito web regionale o nazionale , in questo caso nel registro nazionale degli aiuti); l'applicazione della clausola "Deggendorf" e la verifica dello stato di difficoltà nei confronti del beneficiario dell'aiuto (Regolamento UE 2022/2472, art. 1, par. 4, lett. A, ii; art. 1, par. 5, lett. G; art. 9, par. 5).

14

ABER: L'importanza delle disposizione dell'art. 60 per il finanziamento del progetto di cooperazione

L'articolo 60 definisce una fattispecie che potrebbe definirsi intermedia tra l'applicazione della **normativa sugli aiuti di Stato e degli appalti pubblici**

Finanzia il progetto di cooperazione (**composto da operazioni miste** – aiuti di Stato e non aiuti)

Il **beneficiario progetto di cooperazione è il PPP** (composto da operatori economici e non, costituiti solitamente in ATS)

Il finanziamento ricevuto dall'operatore economico passa come **costo ammissibile e rendicontabile**, se rispetta le condizioni dettate dall'articolo

Bisognerà poi incrociare il disposto dell'art. 60 con un altro articolo dello stesso ABER o altre la normativa pertinente la materia e il campo d'azione del progetto (es. art. 55 relativo alle infrastrutture);

O nel caso del richiamo a operazioni ordinarie si terrà conto di quanto disposto nella scheda di intervento di riferimento.

15 Il partenariato pubblico-privato nel codice degli appalti e aiuti di Stato

L'istituto del PPP ha subito modifiche importanti con il nuovo codice dei contratti pubblici (D.L.gs. 36/2023).

Il nuovo codice appalti dedica una intera sezione al partenariato pubblico privato, nello specifico il libro IV, articoli dal 174 al 208.

Il **PPP è un'operazione economica**. Sono evidenziate le **4 componenti** che devono sussistere affinché l'operazione economica possa qualificarsi come partenariato pubblico-privato:

1. tra un ente pubblico e uno o più operatori economici privati è instaurato un **rapporto contrattuale** di lungo periodo per **raggiungere un risultato di interesse pubblico**;
2. la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in gran parte da risorse della **parte privata** (che nel caso della SRG 07 viene calcolato anche il contributo pubblico che riceve il privato, in quanto aiuto di Stato);
3. alla **parte privata** spetta il compito di **realizzare le attività economiche del progetto**, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione e di svolgere l'attività di interesse generale;
4. l'operatore economico è remunerato (**il costo riconosciuto ed erogato è un aiuto di Stato**)

16 Il partenariato pubblico-privato nel codice degli appalti e aiuti di Stato

Il PPP è una forma di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico.

È presentato un ampio inquadramento normativo che inizia con la normativa europea, e in particolare Il “Libro verde relativo ai Partenariati Pubblico- Privati e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni”

Il PPP è un insieme di forme di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, in cui le rispettive risorse e competenze si integrano per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e/o per la gestione dei servizi pubblici.

Differiscono principalmente dai contratti di appalto di lavori e di servizi in considerazione della modalità di remunerazione del privato affidatario del contratto e per tale ragione lo rende simile e utilizzabile come forma al PPP che si crea nei progetti di cooperazione finanziati dai fondi UE

Tipologie di Aiuti coperti dal GBER

Il GBER copre una vasta gamma di aiuti in esenzione, per:

- **PMI:** Aiuti per la creazione di nuove imprese, l'accesso al capitale di rischio, la cooperazione internazionale, e la consulenza.
- **Ricerca, Sviluppo e Innovazione:** Supporto per progetti collaborativi, infrastrutture di ricerca, innovazione nelle PMI e innovazioni sociali.
- **Formazione, Occupazione e Inclusione Sociale:** Aiuti per l'apprendistato, l'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, e la conciliazione tra vita professionale e privata.
- **Protezione dell'Ambiente e Efficienza Energetica:** Incentivi per le energie rinnovabili, il risparmio energetico, la cogenerazione ad alto rendimento e la mobilità sostenibile.
- **Cultura e Conservazione del Patrimonio:** Supporto per attività culturali, musei, monumenti storici e siti archeologici.
- **Sviluppo Regionale e Urbano:** Aiuti per infrastrutture locali, turismo, rigenerazione urbana e supporto alle aree svantaggiate.
- **Settore Agricolo e Forestale:** Supporto per la qualità dei prodotti agricoli, il benessere degli animali, e lo sviluppo rurale.
- **Settore della Pesca e dell'Acquacoltura:** Incentivi per la sostenibilità delle risorse ittiche e la competitività del settore.

Esistono delle condizioni generali per l'ammissibilità della spesa in caso di aiuti di Stato

INTENSITÀ DELL'AIUTO E COSTI AMMISSIBILI

- Aiuto al lordo delle imposte
- IVA non ammissibile
- Aiuto = ESL per sovvenzione
- Aiuti erogati in più quote devono essere attualizzati

CUMULO

Possibile

Per costi diversi
Per gli stessi costi, entro le intensità e i massimali

Non possibile

Con pagamenti FEASR
Con *de minimis* sugli stessi costi ammissibili

Aiuti trasparenti: aiuti per i quali è possibile calcolare l'ESL senza valutazione del rischio

Effetti incentivante: il beneficiario deve presentare la domanda prima dell'inizio dei lavori

Condizioni per l'ammissibilità della spesa in caso di aiuti di Stato esentati

Rispetto delle disposizioni comuni

Campo di applicazione soglie di
notifica
trasparenza
effetto incentivante
intensità
cumulo
pubblicazione

Rispetto delle regole procedurali

relazioni
controllo

Condizioni per l'esenzione

Rispetto delle condizioni specifiche delle varie categorie di aiuti

I nuovi Regolamenti ABER e GBER semplificano ulteriormente l'applicazione delle condizioni in caso di progetti finanziati in ambito LEADER e PEI, escludendo l'obbligo del rispetto delle condizioni evidenziate in grassetto

Regolamenti di esenzione e differenze con il De Minimis

Mentre il GBER o l'ABER stabiliscono argomenti e soglie massime, percentuali di aiuto che possono essere concesse, il **regime De Minimis**, al contrario, definisce la soglia massima di aiuti che le singole imprese possono ricevere, indipendentemente dal tipo di aiuto.

Grazie per l'attenzione
Giulia Diglio



Per informazioni:

RRN - ReteLeader.it

reteleader@crea.gov.it

<http://www.reterurale.it/leader20142020>

<https://www.facebook.com/leader1420>

reteleader@crea.gov.it

cooperazione.smartvillages@crea.gov.it

**RETERURALE
NAZIONALE
20142020**

